



seduta del
27/03/2020
delibera
386

pag.
1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____
 318 X

DE/PR/SAS Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
 0 NC dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga
 validità esenzioni

Prot. Segr.
 421

Venerdì 27 marzo 2020, si è riunita in videoconferenza la Giunta regionale, con sede a Pesaro, ai sensi del comma 7, dell'articolo 4 bis del Regolamento interno della Giunta regionale, convocata d'urgenza.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la sostituta Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
 La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale


Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PROROGA VALIDITA' ESENZIONI.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Sanità dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della Legge regionale 15.10.2001, n. 20 sotto il profilo delle legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di stabilire che i Certificati di esenzione per reddito - Codici esenzione E01, E02, E03 ed E04 - rilasciati agli assistiti, a seguito di autocertificazione, che riportano quale data di fine validità il 31.03.2020, in considerazione della necessità di evitare assembramenti dell'utenza presso gli uffici ASUR per il rinnovo delle autocertificazioni, nel rispetto delle misure straordinarie adottate a seguito dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, conservino la propria validità fino al 31.07.2020 e, comunque, sempre che permangano invariate le condizioni di status e reddito autocertificate;
- di precisare che gli assistiti sono in ogni caso responsabili, anche penalmente, dell'eventuale utilizzo dell'esenzione, al momento della prescrizione, qualora si siano modificate le loro condizioni reddituali o di stato civile, tali da determinare la perdita del diritto all'esenzione. In questo caso gli assistiti hanno l'obbligo di comunicare all'Area Vasta di appartenenza le eventuali variazioni intervenute;
- di prevedere per gli assistiti che non risultano presenti nell'elenco degli esenti trasmesso entro fine marzo dal MEF, la possibilità di autocertificare il possesso dei requisiti per avvalersi delle esenzioni per reddito (E01, E02, E03, ed E04) secondo le modalità specificate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prorogare fino al 31.07.2020 tutte le esenzioni a validità temporale limitata che prevedono il rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 01.03.2020 fino al 31.07.2020.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Deborah GIRALDI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Luca CERISCIOLI)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 24.12.1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica";
- Decreto Ministeriale 11.12.2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 931 del 27.06.2011 "Attuazione del D. M. 11.12.2009 - Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria";
- Decreto del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali n. 45/DSS del 16.11.2011 "Linee di indirizzo regionali per l'attuazione del D. M. 11.12.2009 e della DGR 931/2011 - Esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 313 del 19.03.2018 "D. M. 11.12.2009 - Disposizioni relative ai termini di validità dei certificati di esenzione per reddito";
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 "Dichiarazione dello Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Decreto Legge 23.02.2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni in Legge 05.03.2020 n. 13;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale",

Motivazione ed esito dell'istruttoria

La Legge 537/1993, all'art. 8, comma 16, individua le condizioni che danno diritto alla esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, dove sono previste anche le esenzioni per reddito.

Il D. M. 11.12.2009, adottato al fine di potenziare i procedimenti di verifica delle esenzioni per reddito, ha disciplinato le nuove modalità per poter avvalersi delle esenzioni per reddito, attraverso le funzionalità rese disponibili nell'ambito del Progetto Tessera Sanitaria. Il D. M. prevede che, annualmente l'Agenzia delle Entrate e l'INPS mettano a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni utili al fine della predisposizione, entro il 31 marzo di ogni anno, dell'elenco degli assistiti aventi diritto alle esenzioni per reddito (Codici E01, E03, E04) con la sola eccezione dei disoccupati (Codice E02). L'elenco è valido dal 1° aprile dell'anno in corso fino al 31 marzo dell'anno successivo.

JP



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 931/2011 sono state definite le modalità attuative in ambito regionale del D.M. 11.12.2009. Successivamente con il Decreto del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali n. 45/2011 sono state emanate Linee di indirizzo regionali per coordinare le varie azioni propedeutiche alla attuazione a regime del D. M. in parola. Con successivi decreti del Dirigente del Servizio Sanità sono state definite le modalità attuative per gli anni successivi.

Gli atti regionali prevedono, conformemente a quanto stabilito nel D. M. 11.12.2009, che qualora vi siano degli assistiti non inseriti nell'elenco regionale degli esenti, ma che ritengono di avere i requisiti previsti dalla normativa per beneficiare delle esenzioni per reddito (Codici E01, E03, E04) nonché i disoccupati (Codice E02), la possibilità di autocertificare, presso l'Area Vasta territorialmente competente, di rientrare in una delle categorie di esenzione per reddito.

Gli uffici preposti delle Aree Vaste provvedono a comunicare telematicamente tutte le autocertificazioni al Ministero dell'Economia e Finanze - Sistema Tessera Sanitaria e rilasciano all'assistito il Certificato di esenzione per reddito valido dal momento del rilascio fino al 31 marzo dell'anno successivo. Tutte le autocertificazioni registrate sono oggetto di verifica da parte del Sistema Tessera Sanitaria sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate, dal Ministero del Lavoro e dall'INPS. L'esito di tali verifiche viene comunicato annualmente all'ASUR con l'indicazione degli eventuali importi da recuperare qualora la verifica abbia dato esito negativo.

La DGR 313/2018 stabilisce che le autocertificazioni già rilasciate dagli assistiti, di età uguale o superiore a 65 anni, mantengano la loro validità, fintanto che permangano le condizioni di status e reddito autocertificate, restando in capo agli assistiti la responsabilità di avvalersene e di comunicare all'Area Vasta di appartenenza le eventuali variazioni delle condizioni suindicate. Inoltre, la stessa delibera prevede che le autocertificazioni rilasciate da ulteriori assistiti di età uguale o superiore a 65 anni riportino come data di scadenza il 31.12.9999, da intendersi illimitata precisando che, gli assistiti potranno avvalersene fintanto che permangano le condizioni di status e reddito autocertificate.

A seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 30.01.2020, il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31.01.2020, ha dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Successivamente, in data 11.03.2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di pandemia.

Il D. L. 6/2020 relativo alle misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica, dispone tra l'altro che, le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il DPCM del 08.03.2020 include, all'art. 1, la Provincia di Pesaro-Urbino tra le Province destinate a "misure urgenti di contenimento del contagio". Successivamente, con il DPCM del 09.03.2020, queste misure sono state estese a tutto il territorio nazionale, prevedendo in particolare, all'art. 1, comma 2, che "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico". Con successivi DPCM sono state adottate ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

Il Presidente della Giunta regionale, con successive ordinanze, ha disposto le idonee misure funzionali alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica e a disciplinare i diversi e ulteriori aspetti richiamati nelle disposizioni statali legati a questa situazione emergenziale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, stante il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi e dei decessi su tutto il territorio nazionale e regionale, ha determinato la necessità di adottare numerosi provvedimenti, a livello statale e regionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, con particolare riguardo a misure tese a limitare la mobilità e la concentrazione di persone in spazi limitati.

In considerazione che tutte le esenzioni per reddito, certificate e autocertificate scadono il 31 marzo p. v. - in quanto dal 1° aprile saranno attive le esenzioni dei soggetti presenti nel nuovo elenco degli esenti per reddito trasmesso da Sistema Tessera Sanitaria (MEF) - al fine di evitare assembramenti negli uffici per rinnovare le autocertificazioni in scadenza e per rilasciare le nuove autocertificazioni, si rende necessario adottare misure specifiche per limitare al massimo gli spostamenti delle persone.

A tale proposito, per le autocertificazioni rilasciate nell'anno 2019 con scadenza prevista per il 31.03.2020, si è ritenuto opportuno di prorogarne la validità fino al 31.07.2020, data coincidente con la fine dello stato di emergenza stabilito con il DPCM del 31.01.2020.

Per le nuove autocertificazioni degli assistiti che non risultano inseriti nell'elenco degli esenti, valido dal 1° aprile 2020, e che non hanno presentato autocertificazioni nel corso dell'anno 2019, ma che ritengono di avere titolo all'esenzione per reddito, è stato concordato con la Direzione Generale ASUR di istituire delle caselle di posta elettronica dedicate per consentire di trasmettere l'autocertificazione via mail. In alternativa, in data 17.03.2020 è stato richiesto alla Ragioneria Generale dello Stato di abilitare la Regione Marche alla funzionalità per le Autocertificazioni on line disponibile nel Portale Sistema Tessera Sanitaria, con accesso tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o tramite Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

L'assistito titolare del Certificato di esenzione, a seguito del rilascio di autocertificazione, ha la responsabilità, anche penale, dell'uso improprio di tale esenzione qualora, a causa della modifica delle condizioni reddituali o di stato civile, si sia determinata la perdita del diritto. In questo caso l'assistito non dovrà più richiedere al medico prescrittore l'indicazione dell'esenzione nella ricetta e dovrà comunicare tempestivamente, al competente Ufficio dell'Area Vasta di riferimento, ovvero tramite il sistema di Autocertificazione on line, il venir meno delle condizioni per beneficiare dell'esenzione per reddito. L'ASUR provvederà all'aggiornamento della posizione dell'assistito nell'Anagrafe Regionale Centralizzata Assistiti (ARCA).

Resta ferma la verifica da parte del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) della veridicità di tutte le autocertificazioni, sia di quelle nuove e che di quelle con validità prorogata. Qualora le verifiche abbiano avuto un esito negativo il MEF comunica periodicamente all'ASUR le somme da recuperare.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Tutto ciò premesso si propone l'adozione di conforme deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Irene PICCININI)



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014 e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

p. IL DIRIGENTE
(Lucia DI FURIA)

La presente deliberazione si compone di n. 18 pagine, di cui n. 7 di allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah GIRALDI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

D. M. 11.12.2009 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA VALIDITA' DEI CERTIFICATI DI ESENZIONE PER REDDITO

La Legge 537/1993, all'art. 8, comma 16, individua le condizioni che danno diritto alla esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, dove sono previste anche le esenzioni per reddito e precisamente:

Codice esenzione	ESENZIONI PER REDDITO (Legge 537/1993, art. 8, comma 16)
E01	Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98
E02	Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 - incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico
E03	Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico
E04	Titolari di pensione al minimo, di età superiore ai 60 anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico

Il D. M. 11.12.2009 stabilisce che annualmente - entro il 31 marzo - l'Agenzia delle Entrate e l'INPS mettono a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni utili al fine della predisposizione degli elenchi degli assistiti aventi diritto alle esenzioni per reddito (Codici esenzione E01, E03, E04). L'elenco regionale degli esenti ha validità dal 1° aprile dell'anno in corso al 31 marzo dell'anno successivo.

Lo stesso D. M. prevede, qualora vi siano degli assistiti, non presenti nell'elenco regionale degli esenti ma che ritengano di possedere i requisiti previsti dalla normativa per beneficiare delle esenzioni per reddito (Codici esenzione E01, E03, E04) nonché i disoccupati (Codice esenzione E02), la possibilità di autocertificare, presso l'Area Vasta territorialmente competente, di rientrare in una delle categorie di esenzione per reddito. Il termine di validità dei Certificati di esenzione rilasciati a seguito di autocertificazione è fissato al 31 marzo dell'anno successivo, in analogia al termine previsto per gli assistiti certificati.

In considerazione dell'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia di COVID-19, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali volte ad impedire gli spostamenti e l'assembramento di persone, si ritiene necessario adottare misure volte ad evitare l'affollamento degli uffici preposti al rilascio delle autocertificazioni, come di seguito esplicitato.

CERTIFICATI DI ESENZIONI RILASCIATI A SEGUITO DI AUTOCERTIFICAZIONE

La validità dei Certificati di esenzione per reddito, rilasciati a seguito di autocertificazione effettuata nel corso dell'anno 2019, con scadenza 31.03.2020 è prorogata fino al **31.07.2020**, fatta salva la responsabilità degli assistiti di avvalersene fintanto che rimangono invariate le condizioni di reddito e status autocertificate dagli stessi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

NUOVE AUTOCERTIFICAZIONI - PROCEDURA VIA MAIL

Per gli assistiti che non risultano inseriti nel nuovo elenco degli esenti trasmesso dal MEF, valido dal 1° aprile 2020, e che non avevano presentato autocertificazioni nel corso dell'anno 2019, ma che ritengono di avere titolo all'esenzione per reddito, è stato concordato con la Direzione Generale ASUR di istituire delle caselle di posta elettronica dedicate, una per ciascuna Area Vasta, alle quali gli assistiti possono inviare le autocertificazioni.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 8, comma 16, della Legge 537/1993, gli assistiti che rilasciano l'autocertificazione, devono fare riferimento ai redditi relativi all'anno precedente. Tutte le autocertificazioni rilasciate agli Uffici preposti delle Aree Vaste dell'ASUR sono sottoposte a verifica direttamente da parte del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) che, periodicamente, comunica all'ASUR le somme da recuperare qualora le verifiche abbiano avuto un esito negativo.

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA AI QUALI TRASMETTERE L'AUTOCERTIFICAZIONE

AREA VASTA 1 certreddito.av1@sanita.marche.it

AREA VASTA 2 certreddito.av2@sanita.marche.it

AREA VASTA 3 certreddito.av3@sanita.marche.it

AREA VASTA 4 certreddito.av4@sanita.marche.it

AREA VASTA 5 certreddito.av5@sanita.marche.it

Per l'autocertificazione deve essere utilizzato il modello di seguito riportato (con l'allegata nota informativa), lo stesso è scaricabile dal sito dell'ASUR <http://www.asur.marche.it> ASUR nella sezione "Eventi e News" dove sono pubblicate tutte le modifiche alla normale attività di front-office determinate dall'emergenza COVID-19.

A seguito della trasmissione via mail dell'autocertificazione, gli uffici competenti al rilascio delle esenzioni delle Aree Vaste dell'ASUR, procedono all'effettuazione delle seguenti operazioni:

- verifica della corretta e completa compilazione del modello;
- verifica che il documento di identità del dichiarante sia in corso di validità;
- verifica che la Tessera Sanitaria del beneficiario e del dichiarante siano in corso di validità e che coincidano con quelle registrate nell'Anagrafe Regionale Centralizzata Assistiti (ARCA).
- inserimento dei dati in ARCA, stampa del Certificato di esenzione, una volta sottoscritto il Certificato di esenzione viene inviato al richiedente.

L'esenzione, una volta registrata in ARCA, viene comunicata telematicamente al Ministero dell'Economia e Finanze - Sistema Tessera Sanitaria al fine di consentire le opportune verifiche. Tutti i sistemi di prescrizione dei medici (convenzionati e dipendenti) in uso a livello regionale sono collegati con l'Anagrafe Regionale Centralizzata Assistiti dalla quale desumere il diritto all'esenzione che, su richiesta dell'assistito, potrà essere inserito nella ricetta (elettronica/cartacea) al momento della prescrizione.

Resta ferma la responsabilità dell'assistito, titolare del Certificato di esenzione, dell'uso improprio di tale esenzione qualora, a causa della modifica delle condizioni reddituali o di stato civile, si sia determinata la perdita del diritto. In questo caso l'assistito non dovrà più richiedere al medico prescrittore l'indicazione dell'esenzione nella ricetta e dovrà comunicare tempestivamente al competente Ufficio dell'Area Vasta di riferimento il venir meno delle condizioni per beneficiare dell'esenzione per reddito. L'ASUR provvederà conseguentemente all'aggiornamento della posizione dell'assistito nell'Anagrafe Regionale Centralizzata Assistiti (ARCA).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**AUTOCERTIFICAZIONE PER ESENZIONE DALLA COMPARTICIPAZIONE
ALLA SPESA SANITARIA PER MOTIVI DI REDDITO - DM 11.12.2009**

Il sottoscritto (dati del dichiarante di cui si allega carta di identità e Tessera Sanitaria)

COGNOME			
NOME			
NATO A			
DATA DI NASCITA		CODICE FISCALE	

In qualità di diretto interessato e beneficiario dell'esenzione

Oppure in qualità di :

genitore esercente la patria potestà , tutore, coniuge, figlio o altro parente fino al 3° grado, Curatore

del beneficiario dell'esenzione sig./ra (dati del beneficiario se diverso dal dichiarante di cui si allega Tessera Sanitaria)

COGNOME			
NOME			
NATO A			
DATA DI NASCITA		CODICE FISCALE	

Al sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale, per le false dichiarazioni, la falsità negli atti o l'uso di atti falsi

DICHIARA CHE il requisito di seguito indicato: (apporre una X sul codice richiesto)

E01	Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98.
E02	Disoccupati, e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 - incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 euro per ogni figlio a carico.
E03	Titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico.
E04	Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni, e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 - incrementato a € 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

è posseduto dal beneficiario stesso

è posseduto dal familiare di seguito indicato:

titolare del requisito sig./ra (dati del titolare del requisito se diverso dal beneficiario)

COGNOME			
NOME			
NATO A			
DATA DI NASCITA		CODICE FISCALE	

Dichiara inoltre di aver letto la nota informativa

Data _____

Firma _____

Allegati:

- Copia del documento di identità e della Tessera Sanitaria del dichiarante
- Copia della Tessera Sanitaria del beneficiario (se diverso dal dichiarante)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

NOTA INFORMATIVA

E' compito del dichiarante acquisire tutte le informazioni necessarie per il rilascio dell'autocertificazione; a titolo puramente indicativo la presente nota informativa contiene una definizione sintetica dei principali concetti a cui si fa riferimento nel modulo di autocertificazione

LIMITI REDDITUALI: Ai fini del ticket si considera sempre il reddito IRPEF e non il reddito ISEE. Il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente. Il cittadino può chiedere informazioni sulla propria situazione reddituale all'Agenzia delle Entrate, ad un Patronato, al CAAF o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale.

DISOCCUPATO: Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità.

NUCLEO FAMILIARE: Ai fini della determinazione del reddito, per nucleo familiare si intende il **nucleo fiscale** composto dall'interessato e dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico (indipendentemente dalla residenza anagrafica). Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale. **Attenzione!** Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se fiscalmente non a carico, anche se in regime di separazione dei beni o non convivente.

Si evidenzia che, l'art. 20 della Legge 20.05.2016, n. 76, prevede espressamente che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso". In base a questa legge, dunque, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente fanno parte dello stesso nucleo fiscale. Viceversa, i conviventi di fatto, così come individuati dalla stessa Legge n. 76/2016, non fanno parte dello stesso nucleo familiare fiscale ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione.

Il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni sei appartiene a nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico. Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto (€ 36.151,98).

DICHIARANTE: è colui che sottoscrive l'autocertificazione; può essere il beneficiario stesso oppure può essere un genitore esercente la patria potestà, il tutore, il coniuge, il figlio o altro parente fino al 3° grado, il curatore.

BENEFICIARIO: è colui a cui viene rilasciata l'esenzione.

TITOLARE: o meglio il titolare del requisito. E' colui che possiede il requisito, ad esempio prendiamo il caso di un disoccupato e del figlio a carico: il titolare del diritto è il disoccupato ma il beneficiario è il figlio poiché per la E02 la norma estende il diritto all'esenzione anche ai familiari fiscalmente a carico.

PENSIONE AL MINIMO: soggetti che percepiscono pensioni da lavoro per aver versato il numero minimo di contributi previdenziali previsto dalla normativa vigente, qualora l'importo della pensione sia al di sotto del cosiddetto "minimo vitale" sono integrate al minimo dall'INPS.

PENSIONE SOCIALE- ASSEGNO SOCIALE: è una prestazione pagata dall'INPS ai soggetti che hanno raggiunto i requisiti pensionistici ma che non hanno versato, in tutto o in parte, i contributi previdenziali necessari per la pensione al minimo.

3

M



ALTRE INFORMAZIONI PER IL DICHIARANTE

- L'esenzione viene riconosciuta ai sensi della Legge n.537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e le dichiarazioni inserite nell'autocertificazione sono rese ai sensi del D.M. 11/12/2009;
- Il controllo dell'autocertificazione spetta all'Azienda USL di Assistenza che, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, è tenuta a verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rilasciate per l'attestazione della condizione reddituale. Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 "*l'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente*";
- Nei casi di falsa dichiarazione, sarà comunicato l'elenco delle prestazioni specialistiche e/o farmaceutiche fruitive indebitamente in regime di esenzione per reddito e si provvederà al recupero della corrispondente quota di partecipazione alla spesa da versare al SSN secondo le modalità allo scopo previste;
- Ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) si precisa che i dati forniti dall'utente saranno trattati dall'amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto della suddetta legge. All'utente competono i diritti dall'art. 13 della Legge 675/1996, in particolare il diritto di accedere ai propri dati.

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

NUOVE AUTOCERTIFICAZIONI - PROCEDURA ON LINE

L'ulteriore possibilità per gli assistiti che devono autocertificare di aver diritto all'esenzione per reddito è quella di effettuare l'Autocertificazione on line attraverso l'apposita funzionalità resa disponibile nel Portale del Sistema Tessera, accedendo tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o, in alternativa, tramite Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). Questa procedura, attiva dallo scorso 18 marzo, potrà essere utilizzata anche in futuro per rinnovare le autocertificazioni scadute o per chiudere le autocertificazioni a seguito della modifica delle condizioni di reddito o status.

L'assistito deve collegarsi al sito www.sistemats.it, selezionare il menu a tendina "Cittadini" e quindi, nel box dal titolo "Esenzioni da reddito" e scegliere tra le 2 opzioni:

- accedi con TS-CNS per accedere tramite Tessera Sanitaria attivata per i servizi On line ovvero avendo in dotazione il PIN (rilasciato dagli sportelli ASUR) e Lettore di Smart Card;
- accedi con SPID per accedere usando i sistemi di identificazione previsti dal "Sistema Pubblico di Identità Digitale".

TS-CNS: tutte le informazioni necessarie per poter configurare il PC, scaricare il software necessario e quindi accedere tramite TS-CNS, possono essere reperite cliccando sul pulsante **i** "informazioni sulle modalità di accesso" presente nella sopracitata box dal titolo "Esenzioni per reddito". Una volta configurato il PC ed inserita la TS-CNS nel lettore, per poter effettuare il primo accesso al servizio "Esenzioni da Reddito", occorre registrare la CNS tramite l'apposita funzione "Registra CNS". Successivamente, sarà sufficiente utilizzare direttamente la funzione "Login CNS", selezionando il certificato proposto a video e fornendo il pin associato alla TS-CNS.

SPID: per accedere tramite SPID è sufficiente essere in possesso dell'identità digitale rilasciata da uno dei fornitori di identità abilitati (chiamati anche "Identity Provider") secondo le modalità indicate nel sito: <https://www.spid.gov.it/riciedi-spid>. Una volta effettuato l'accesso tramite SPID, si passa direttamente al servizio "Esenzioni da Reddito". L'accesso con SPID non richiede strumentazione aggiuntiva e/o installazioni di software, consente di accedere anche tramite smartphone o tablet. SPID è utilizzata per accedere a tutti i servizi On line erogati dalla Regione Marche (Fascicolo Sanitario Elettronico, prenotazione tramite CUP delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) oltre agli altri servizi forniti dalle Amministrazioni Centrali.

Di seguito si riporta una sintesi delle indicazioni contenute nel Manuale d'uso per la "**Gestione online delle autocertificazioni delle esenzioni da reddito**" del Progetto Tessera Sanitaria.

Una volta effettuato l'accesso con una delle modalità suindicate, si avrà una maschera video del tipo:

Regione Marche

ASL di assistenza: AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

< elenco delle esenzioni da reddito attive:>

Visualizza/stampa condizioni di esenzione da reddito

Inserisci dichiarazione in autocertificazione

Chiudi autocertificazioni

dove, nella zona indicata con "*<elenco delle esenzioni da reddito attive>*" saranno elencati i codici, la scadenza e la descrizione delle esenzioni attualmente attive. Nel caso non risulti alcuna esenzione, verrà visualizzato il messaggio:

Non risultano esenzioni da reddito in corso di validità



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le funzioni disponibili consentono, nell'ordine, di eseguire le operazioni di:

- visualizzazione e stampa delle condizioni di esenzione per reddito a proprio carico;
- inserimento di una dichiarazione in autocertificazione per condizioni di reddito;
- chiusura di un'autocertificazione per reddito.

Per accedere alle funzioni è sufficiente puntare la freccetta del mouse sulla riga di interesse e quindi cliccare con il mouse. Di seguito si descrivono le singole funzionalità.

1. Visualizza/stampa condizioni di esenzione da reddito

Tale funzionalità consente all'assistito di verificare le condizioni di esenzione per reddito a proprio carico e di stampare l'attestato di esenzione, se necessario.

Il sistema presenta tutte le condizioni attive o scadute alla data in carico all'utente.

Di seguito si riporta un esempio dell'elenco che si potrebbe ottenere con la funzione in esame, dove sono stati indicati codici di esenzione da reddito di "prova", l'utente, in realtà, vedrà solo quelli a proprio carico registrati nel sistema.

Visualizzazione Autocertificazioni/Certificazioni - Lista

Stato	Protocollo	Esenzione	Descrizione	Data inizio validità	Data fine validità
C	0	EO1	Supplenti con meno di 6 anni e più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)	19/06/2014	20/06/2019
C	3000000977	EO2	Careggiatori e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,03 euro in presenza del coniuge ed in regione di abitanti 516-96 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)	23/07/2014	21/12/2014

[Dettaglio](#) [Stampa certificato](#) [Indietro](#)

I dati di intestazione di ciascuna esenzione sono i seguenti:

Stato: indica lo stato dell'esenzione secondo la seguente codifica:

- “-“ indica le condizioni di esenzione rese disponibili dal sistema secondo DM 11 dicembre 2009;
- “V” indica le condizioni di esenzione autocertificate dall'assistito e che risultano attive; “C” indica le condizioni di esenzione autocertificate dall'assistito e che risultano chiuse;
- “S” indica le condizioni di esenzione non ancora attive.

Protocollo: indica il numero di protocollo di registrazione della corrispondente condizione di esenzione per reddito. Tale valore è 0 se la condizione è stata rilevata dal sistema secondo il decreto DM 11 dicembre 2009.

Esenzione: Indica il codice di esenzione per reddito.

Descrizione: descrive la condizione di esenzione da reddito associata, come indicato nella normativa nazionale o regionale.

Data inizio: Indica la data di inizio validità della corrispondente condizione di esenzione.

Data fine: Indica la data di fine validità della corrispondente condizione di esenzione.

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per visualizzare tutte le informazioni relative ad una condizione di esenzione, è sufficiente selezionare l'esenzione, cliccando sul simbolo  posto a sinistra della riga di intestazione e quindi cliccare sul pulsante **[Dettaglio]**.

Per stampare l'attestato associato alla condizione di esenzione per reddito, è sufficiente selezionare l'esenzione, cliccando sul simbolo  posto a sinistra della riga di intestazione e quindi cliccare sul pulsante **[Stampa certificato]**. Nella stampa, oltre i dati di dettaglio dell'esenzione, verrà stampato, in basso a destra, uno speciale contrassegno ("QRcode"), verificabile da programmi software di libero accesso, che dimostra che le informazioni sono registrate, contenente il Codice Fiscale, il protocollo, il codice esenzione, la regione-ASL "emittitrice", a garanzia dell'autenticità.

Si precisa che:

- a) la condizione di esenzione per reddito inserita è immediatamente disponibile nel sistema TS e può essere utilizzata dal medico prescrittore;
- b) la stampa dell'attestato di condizione di esenzione per reddito è necessaria solo nei casi in cui il collegamento telematico non sia disponibile in fase di accertamento della stessa.

2. Inserimento dichiarazione in autocertificazione di condizione per Reddito

L'assistito può acquisire un'autocertificazione per motivi di reddito, relativamente ad una condizione valida da normativa nazionale o disposta dalla Regione Marche.

Si evidenzia che il reddito complessivo si riferisce all'anno precedente rispetto all'anno di autocertificazione e che per alcune condizioni è necessario indicare il soggetto che risulta titolare del requisito del diritto all'esenzione.

Ad esempio, nel caso si intenda autocertificare una condizione di esenzione per motivi di disoccupazione (codice E02) deve necessariamente essere riportato il codice fiscale del soggetto disoccupato che determina il diritto.

Per queste condizioni l'assistito può autocertificarsi come soggetto esente se è:

- esso stesso il titolare del diritto;
- un familiare risultante a carico del soggetto titolare del diritto.

Alcune verifiche di sussistenza dei requisiti non possono essere eseguite all'atto dell'acquisizione ma solo a posteriori, quando vengono resi disponibili i dati di riferimento normativo, da parte degli enti coinvolti (Agenzia delle Entrate, Inps e Ministero del Lavoro). Pertanto, si consiglia di prestare attenzione a quanto dichiarato.

La schermata per dichiarare la propria condizione di esenzione per reddito, in difformità con quanto indicato nella lista del DM 11 dicembre 2009, relativamente ad una condizione valida da normativa nazionale o disposta dalla Regione Marche - dove risultano già precompilati i dati anagrafici e il Codice Fiscale - è la seguente:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Regione Marche - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

Dichiarazione in Autocertificazione

Il sottoscritto <<nome e cognome>>, <<codice fiscale>>, nato a <<comune nascita>> il <<data nascita>>, o chi legalmente delegato ad esercitarne i diritti, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale

DICHIARA

in base al reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale riferito all'anno precedente, di avere i requisiti richiesti per una delle seguenti condizioni:

Codice Esenzione:

- E01** Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare non superiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
- E02** Disoccupati e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
- E03** Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico - (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
- E04** Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)

Fascia di reddito:

- ERM-QF** Soggetti con più di 6 anni o meno di 65 anni con reddito familiare non superiore a 10.000 euro (DGR 1657/2019)

dal <<data odierna non modificabile>> al (GG/MM/AAAA):

dichiara inoltre, per i codici E02 o E03 o E04, che il titolare del diritto (soggetto disoccupato o titolare di assegno sociale o titolare di pensione al minimo) è:

Nome: ? Cognome: ? Sesso: ?

Data di nascita (GG/MM/AAAA): ? Luogo di nascita: ? Provincia di nascita: ?

Si evidenzia che la normativa vigente prevede che l'anno di reddito di riferimento per il diritto all'esenzione è l'anno precedente rispetto all'anno di validità: 2019. Inoltre si evidenzia che è necessario chiudere la condizione autocertificata nel caso di perdita del diritto all'esenzione e alla fascia di reddito autocertificata e comunque non avvalersi più di tale diritto.

Note: Posizionando la freccetta del mouse sopra il simbolo "?" è possibile leggere i commenti dei campi.

I campi da indicare sono:

Codice condizione di esenzione

L'assistito può scegliere una tra le condizioni di esenzioni proposte dal sistema, nel rispetto dei propri requisiti, secondo quanto indicato dalla normativa nazionale o regionale.

La scelta viene effettuata nel sistema cliccando sul simbolo posto davanti al codice che si intende selezionare.

f



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La selezione può essere cambiata semplicemente cliccando sul simbolo posto davanti a un altro codice.

Non deve essere selezionato il codice ERM_QF in quanto tale esenzione è gestita automaticamente sulla base dell'elenco predisposto direttamente dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Data Fine validità

Questo campo indica la data in cui terminano i diritti previsti per la condizione selezionata. La data può essere solo anticipata rispetto al valore proposto, in considerazione della normativa, che indica un anno solare come validità delle condizioni di esenzione per reddito.

Titolare del requisito

L'assistito deve inserire, obbligatoriamente per le condizioni di esenzione E02, E03 e E04, i dati anagrafici del titolare del diritto mentre possono essere lasciati vuoti per i rimanenti codici di esenzione. I dati anagrafici devono riferirsi appunto al soggetto che risulta titolare del requisito del diritto all'esenzione, cioè del soggetto disoccupato per E02, titolare di assegno sociale per E03 oppure del titolare di pensione al minimo per E04.


Nel caso in cui il sistema non riesca ad associare un codice fiscale, perché ai dati anagrafici inseriti corrispondono più soggetti, il sistema visualizza un messaggio di errore e quindi l'assistito dovrà utilizzare un'altra procedura per ottenere l'autocertificazione.

Dopo avere compilato i campi, l'utente può:

- scegliere se proseguire con la registrazione della dichiarazione (pulsante "Avanti");
- rinunciare alla funzione (pulsante "Annulla");
- svuotare la schermata dai valori inseriti (pulsante "Ripulisci").

Nel caso l'utente scelga il pulsante "Avanti", il sistema propone una schermata di riepilogo della dichiarazione, al fine di consentirne un'ultima verifica prima di procedere alla registrazione, usando il pulsante [**Conferma**] presente in fondo alla pagina di riepilogo oppure tornare indietro per rettificare eventuali informazioni errate, tramite il pulsante [**Indietro**]

Una volta registrata la dichiarazione, il sistema propone la schermata con il riepilogo dei dati acquisiti, comunicando il **protocollo di registrazione**, come da esempio che segue:



Da questo momento la condizione di esenzione è disponibile ai medici prescrittori che, su richiesta dell'assistito, possono visionarla e riportarla nella ricetta.

J



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cliccando sul pulsante **[Chiudi autocertificazione]** la condizione viene chiusa alla data di esecuzione dell'operazione e il sistema dà prova dell'avvenuta chiusura indicando un protocollo di conferma con la schermata del tipo:

Message
E' stata chiusa la condizione di esenzione operazione protocollata con numero 300000966C.

Codice fiscale Assistito Esente:	XXXXXXXXXXXX
Nome:	PADIA
Cognome:	XXXXXXXXXX
Sesso:	M
Data di Nascita:	20/01/1980
Comune-Stato Estero di Nascita:	XXXXXXXXXX
Esenzione:	R1

[Torna al menù principale](#)

Preso nota del protocollo di chiusura, cliccando sul pulsante **[Torna al menù principale]** si torna alla maschera iniziale dell'elenco delle funzionalità disponibili.

Per maggiori dettagli o per richiedere assistenza, utilizzare i riferimenti "FAQ" e "CONTATTI ASSISTENZA" presenti nella pagina iniziale del sito www.sistemats.it, in alto a destra.

 **Sistema Tessera Sanitaria**

[FAQ](#) [CONTATTI E ASSISTENZA](#)

Cerca nel sito...

FF

M

